

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSETO  
E LA SCUOLA DELL'INFANZIA  
"DON CARLO BALESTRA" DI RONCOLE VERDI**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Busseto presso la Sede Comunale

TRA

L'Amministrazione Comunale di Busseto (di seguito chiamata Comune) Cod. Fisc. /P. IVA 00170360341, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi alla persona, Dott.ssa Roberta Curtarelli, nata a Cremona il 14.02.1965, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_

E

- la Scuola dell'Infanzia "Don Carlo Balestra" di Roncole Verdi ( di seguito chiamata Scuola) con sede in .....P. Iva .....rappresentata dal Sig ..... nato a....., Presidente Pro Tempore della Scuola stessa;

**premessso che:**

- la legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole non statali paritarie private e degli enti locali, stabilendo che le scuole paritarie "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4 – 5 – 6" ( art. 1, comma 2 );
- la medesima legge 62/2000 all'art. 1, comma 3, garantisce : "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico"; stabilisce inoltre che "Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso";
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10", che:
  1. all'art. 1, comma 4, stabilisce che la Regione e gli Enti Locali mettano a fondamento della propria programmazione in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali;
  2. all'art. 2, comma 1, lettera a) afferma che le azioni oggetto della legge favoriscono " la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione "e si svolgono" nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà d'insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie";
  3. all'art. 6, comma 1, lettera a) si indica che gli interventi sono attuati in favore "dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle Scuole dell'Infanzia".

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, che all’art. 2, comma 1, lettera d) ed e) inserisce la scuola dell’infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l’uguaglianza di opportunità ed il rispetto dell’orientamento educativo dei genitori;
- la stessa legge assicura la generalizzazione dell’offerta formativa per i bambini e le bambine in età e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi e con la scuola di base;
- la circolare Ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 detta : “disposizioni e indicazioni per l’attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62 succitata, in materia di parità scolastica”;
- la L. R. 30 giugno 2003, n. 12 ed in particolare la Sez. I “Scuola dell’Infanzia” del Capo III, detta “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”, ed in particolare la Sez. I “Scuola dell’Infanzia” del Capo III;
- la citata L. R. n. 12 del 30 giugno 2003, all’art. 2, comma7, dispone che resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio;
- il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003 n. 53”, fissa modalità per l’accesso alla Scuola dell’infanzia;
- il Comune di Busseto, per assicurare la generalizzazione quantitativa e l’ulteriore miglioramento dell’offerta educativa della scuola dell’infanzia, nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale ritiene di proseguire nella collaborazione tramite convenzione nei confronti delle scuole paritarie presenti sul territorio del Comune e che vengano frequentate da bambini e bambine residenti nel Comune di Busseto;
- che in questo modo le scuole dell’infanzia paritarie concorrono stabilmente alla soddisfazione dei bisogni dell’utenza, alla qualità dell’educazione e alla piena partecipazione alla vita sociale della comunità;
- che nel territorio comunale il servizio di Scuola dell’Infanzia è svolto dalle Scuole dell’Infanzia Paritarie “Giuseppe Verdi” in Busseto, “Don Carlo Balestra” della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Roncole Verdi e “Sacro Cuore di Gesù” della Parrocchia S. Girolamo Confessore di Frescarolo;
- che la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Carlo Balestra” di Roncole Verdi è stata dichiarata paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 con decreto ministeriale n. 28 del 25/7/2001;

### **considerato**

che le convenzioni hanno permesso una proficua e reciproca collaborazione sul piano educativo, culturale ed economico tra le istituzioni educative comunali e private che si occupano della prima infanzia anche attraverso la predisposizione di strumenti che consentissero di codificare i rapporti tra Comune di Busseto e la Scuola in maniera continuativa e duratura nel tempo, stabilendo altresì un impegno economico da parte dell’Amministrazione come contributo a sostegno delle spese di gestione della Scuola dell’Infanzia.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **ART. 1 ADEGUATEZZA STRUTTURALE**

La Scuola garantisce all'utenza locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico – sanitarie, da verificarsi dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente.

In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti la Scuola dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

## **ART. 2 CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA**

La Scuola si impegna ad accogliere tutti i bambini secondo le indicazioni normative previste dalla Legge n. 53/2003 e successivi decreti attuativi, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, dando priorità ai bambini residenti nel Comune o che acquisiscano la residenza durante l'anno scolastico, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la Scuola, il Comune e l'Azienda Unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e l'Accordo di Programma Provinciale.

## **ART. 3 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

La Scuola si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali.

## **ART. 4 CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI**

Nel rispetto del principio di equità di trattamento vengono applicate quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

La definizione delle fasce di reddito e delle rette sono di competenza della Scuola.  
Le quote di contribuzione da parte degli utenti sono comunicate al Comune.

## **ART. 5 ORIENTAMENTI EDUCATIVI**

La Scuola si impegna a realizzare gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali di cui al D.M. 3 giugno 1991 e successive modificazioni, mantenendo la propria autonomia pedagogico -didattica, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento giornaliero della scuola che non potranno essere inferiori a quelli predisposti dalla Regione Emilia Romagna. La Scuola si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad uniformarsi gradualmente, in accordo con l'Ente Locale, alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero delle insegnanti e numero delle sezioni fermo restando che tali problematiche potranno trovare un'adeguata soluzione solo all'interno di una legge-quadro nazionale sul sistema delle scuole dell'Infanzia che regolamenti l'intero settore.

La Scuola concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente Locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'Infanzia.

## **ART. 6 ASSICURAZIONI**

E' fatto obbligo alla Scuola di provvedere all'assicurazione del personale, dei bambini e dei volontari che prestano gratuitamente la loro attività in favore della Scuola.

## **ART. 7 QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE**

Con la presente la Scuola si impegna ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato dalla FISM e dalle principali sigle sindacali nazionali.

La Scuola assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo -didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale: a quest'ultimo aspetto, strategico per la qualità del servizio offerto, devono essere destinate 40 ore come previste dal contratto.

## **ART. 8 COORDINAMENTO DIDATTICO**

La Scuola si impegna a promuovere la qualificazione, la continuità orizzontale e verticale con altri servizi educativi (in particolare con i Nidi d'Infanzia, le nuove tipologie di servizi riferite alla fascia 0/3 anni e la Scuola Primaria) sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione del proprio personale a progetti di continuità promossi e gestiti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo del territorio ed il Coordinatore Pedagogico Comunale; il tutto per favorire, stimolare e programmare insieme un progetto didattico annuale che coinvolga tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

Per realizzare la direzione tecnica e l'interazione con enti e agenzie educative del territorio la Scuola si avvale di proprie figure professionali qualificate con funzioni di coordinamento, in particolare si avvale del Coordinatore Pedagogico Provinciale FISM.

## **ART. 9 SERVIZI PER L'ACCESSO**

L' Associazione assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'AUSL.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire il trasporto degli alunni residenti, nonché la vigilanza dei minori sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

## **ART.10 INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE**

La Scuola si impegna a presentare al Comune entro il 30 settembre di ogni anno:

- la scheda informativa allegata alla presente convenzione, debitamente compilata;
- l'elenco dei bambini iscritti per l'anno in corso nelle varie sezioni e l'eventuale lista d'attesa;
- l'elenco dei bambini a cui vengono applicate eventuali agevolazioni di pagamento ed in quale misura;

- il bilancio consuntivo dell'es. finanziario precedente;
- il bilancio preventivo dell'es. finanziario in corso;
- il Piano dell'Offerta Formativa;

La documentazione verrà trasmessa preferibilmente con mezzi telematici all'indirizzo di posta elettronica fornito all'uopo dal Comune.

La Scuola si impegna inoltre nell'arco dell'anno a convocare gli organi collegiali previsti dall'art. 2 nei quali verranno presentati i programmi, le iniziative e tutte le informazioni necessarie sull'andamento della Scuola.

**ART. 11**  
**VIGILANZA IGIENICO SANITARIA**  
**INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Per i servizi di medicina scolastica a favore degli alunni si fa riferimento a quelli stessi erogati dagli operatori dell'AUSL competente per territorio.

Tali servizi e la Scuola individueranno forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini diversamente abili e/o con disagio socio-culturale e realizzare interventi di educazione alla salute.

**ART. 12**  
**IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE**

L'Ente locale promuove, in sinergia con altri enti/istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale, favorisce la partecipazione congiunta di scuole statali, comunali e paritarie private alla loro realizzazione e sostiene i progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola.

Il Comune si impegna a sostenere la Scuola provvedendo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde ed erogando i seguenti contributi, con decorrenza 1° settembre 2012:

- rimborso delle spese sostenute per le utenze di acqua, gas, luce e raccolta rifiuti;
- contributo per spese di gestione pari ad € 100,00 per ogni bambino frequentante la Scuola nell'anno scolastico di riferimento.

Per l'erogazione del contributo dovrà essere presentato un rendiconto finanziario corredato da pezze giustificative attestanti le spese sostenute nel periodo di riferimento.

Potranno essere chieste all'Amministrazione comunale integrazioni al pagamento delle rette per motivi sociali, da concordare all'inizio di ogni anno scolastico.

L'Ente locale facilita l'accesso degli utenti delle scuole convenzionate a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa e a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.

**ART.13**  
**VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità di anni cinque a far tempo dal 1° settembre 2012, e comunque con scadenza al 31 agosto 2017, salvo modifiche legislative sostanziali che vadano ad inficiare l'attuale convenzione sotto l'aspetto gestionale e/o finanziario.

A fronte di entrate straordinarie a favore della Scuola che ne modifichino sostanzialmente la struttura economica, il Comune si riserva di ridiscutere i parametri di contribuzione previsti al precedente articolo 12.

**ART. 14**

## **MODALITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO**

La Scuola favorisce tutte quelle forme di verifica e controllo che l'Ente Locale riterrà opportuno attivare attraverso i propri uffici, e/o con la consulenza di esperti esterni, per valutare la corretta applicazione della convenzione stessa ed il rispetto degli obblighi assunti.

A seguito dei sopralluoghi effettuati verrà stilata una relazione tecnica dall'incaricato del sopralluogo che verrà trasmessa al Sindaco del Comune di Busseto ed al Presidente della Scuola.

Le eventuali richieste di adeguamento agli obblighi della convenzione verranno notificate al Presidente della Scuola indicando modalità e tempi per la loro realizzazione.

### **ART. 15 RECESSO**

L'eventuale disdetta anticipata della convenzione da parte della Scuola, oppure da parte dell'Amministrazione Comunale solamente per gravi inadempienze della Scuola, dovrà essere comunicata con preavviso di almeno otto mesi rispetto alla data di apertura del successivo anno scolastico.

La scuola si impegna comunque ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui si propone disdetta.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA  
IL PRESIDENTE

PER IL COMUNE DI BUSSETO  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SCHEDA INFORMATIVA ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_\_**

da compilare e trasmettere al Comune di Busseto entro il 30 settembre di ogni anno

Ai sensi della Convenzione sottoscritta tra la Scuola dell'Infanzia "Don C. Balestra" ed il Comune di Busseto, avente validità per il periodo settembre 2012 / agosto 2017, si comunica quanto segue in riferimento all'a. sc. \_\_\_\_\_.

**NOMINATIVI DEL PERSONALE**

Direttore didattico .....

Insegnanti con le relative sezioni .....

Altro personale (insegnante, ausiliario, volontario) .....

Pedagogista .....

**CALENDARIO SCOLASTICO**

Calendario scolastico annuale .....

Orario giornaliero di apertura del servizio .....

**COSTI PER L'UTENZA**

Importo della quota di iscrizione € .....

Importo della retta mensile di frequenza € .....

Eventuale tariffa per il pasto € .....

Eventuali rette differenziate e agevolazioni .....

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SCUOLA**